

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Aldo Cattaneo
Riccardo Trezzi
Maria Rachele Vigani
dell'Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Marco Tucci
del Collegio notarile di Bergamo


I CONSULENTI DEL LAVORO

Lucia Caccia
Alessandro Savietti
del Centro studi Consulenti del
lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Per commercio e servizi l'obbligo di dotarsi di Pos

Dal 30 giugno commercianti e professionisti dovranno accettare pagamenti elettronici sopra i 30 euro. Zero sanzioni per chi non lo fa



Dal 30 giugno l'obbligo di dotarsi di Pos per i pagamenti sopra i 30 euro

La novità è di quelle «rivoluzionarie». Ma proprio perché rivoluzionaria, non solo il dubbio è che (come già occorso in passato) sul filo di lana possa cambiare ancora qualcosa, ma già c'è chi paventa il fatto che - visto come al momento è configurata - il tutto possa rivelarsi come «tanto fumo e poco arrosto».

Dal prossimo 30 giugno dovrebbe (il condizionale è dovuto perché c'è già stata una deroga) entrare in vigore l'obbligo per commercianti, professionisti ed artigiani di «accettare pagamenti attraverso carte di debito». Di fatto, di dotarsi di Pos: la «macchinetta» per la lettura di bancomat e carte di credito.

La novità, di portata «storica» considerato come la moneta elettronica per molti è diventata una compagna insostituibile in occasione di acquisti e utilizzo di servizi, per altri, invece, è vista come fumo negli occhi in quanto affascinati ancora dal «gusto del contante».

Ebbene, questo obbligo è pre-

visto dal decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15), che non solo ha deliberato lo spostamento al 30 giugno prossimo (sulla scia di forti proteste avanzate da associazioni e ordini professionali) dell'obbligo che, inizialmente, sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio scorso.

Di fatto, con il prossimo 1 luglio, chi vende prodotti, servizi o effettua prestazioni è tenuto ad accettare pagamenti «con carta» per importi che siano superiori ai 30 euro. Un obbligo, che, come immaginabile, declina praticamente l'obiettivo della norma che punterebbe, così, a dissuadere dall'utilizzo del contante e - in un certo senso - punta a rendere più difficile la vita a chi potrebbe essere portato ad evadere.

Ma alla nobiltà (oltre che alla praticità di chi fa ampio uso della moneta elettronica nelle sue abi-

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e, da oggi, consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

tudini di consumo, che rischia però di cadere nel vano. La norma che impone questa possibilità di pagamento, infatti, non è supportata da alcuni interventi punitivi nel caso in cui non si metta a disposizione lo strumento al consumatore.

In altri termini, decantato il principio, lo stesso non viene declinato nella sua obbligatorietà attraverso un percorso sanzionatorio nel caso in cui la norma non fosse rispettata. Per la serie si predica bene ma si lascia razzolare in libertà senza alcun vincolo. La giustificazione che viene dai più addotta alla mancata previsione di sanzioni sta nell'alto costo da sostenere per attivare la possibilità di pagamento con carta di debito: per dotarsi di un Pos, si parlerebbe infatti di un costo annuo pari a 1.200 euro.

E così se il principio dichiarato è meritorio, la sua operatività prevista per legge è comunque lasciata alla libera volontà dell'operatore. Per buona pace del diritto sancito a favore del cliente. ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 144

Quell'alloggio sfitto che produce ancora rifiuti

Questo mese ho ricevuto dal Comune di Bergamo - Area Risorse Finanziarie - una ingiunzione di pagamento di 50 euro con la motivazione Tari anno 2014 per un appartamento di proprietà, sfitto dal 19/05/2014 (su denuncia dell'ex conduttore alla Aprica), con la descrizione «Locali domestici sfitti-periodo 20/05/2014 - 31/12/2014». Da ciò si deduce che l'appartamento, pur essendo sfitto (non abitato) produce rifiuti! Mi piacerebbe sapere chi produce questi rifiuti: Belzebù? Mi auguro che la risposta sia di manzoniana memoria «Questa tassa non s'ha da pagare!». Se il Comune deve comunque fare cassa lo faccia con motivazioni più valide e non tratti i cittadini da sudditi!

- LETTERA FIRMATA

Il regolamento per l'applicazione della Tari del comune di Bergamo, che si rifà alla legislazione Nazionale, definisce limiti e condizioni delle situazioni per le quali sarebbe discriminante far pagare l'imposta, quanto meno in misura piena. Per il suo quesito sono determinanti gli articoli. 5, 15 e 25 del Regolamento. In modo particolare l'articolo 25 così dispone: «Per i locali sfitti e mai utilizzati nel corso dell'anno la tariffa è dovuta con un importo pari alla sola quota canone, ovvero alla componente fissa. Per le abitazioni il calcolo della quota fissa è effettuato sulla tariffa corrispondente a n. 2 componenti.» L'importo richiesto dal Comune rispecchia l'applicazione del Regolamento comunale e quindi, l'imposta è dovuta.

RISPOSTA N. 145

Assegni periodici quale trattamento per il coniuge

Vorrei conoscere il trattamento degli assegni periodici corrisposti al coniuge per l'obbligo

al versamento e per il beneficiario.

- LETTERA FIRMATA

Sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziari. Elementi necessari ai fini della deducibilità sono:

- la periodicità dell'assegno: è deducibile solo l'assegno versato in maniera periodica, le somme corrisposte una tantum da un coniuge a favore dell'altro sono invece considerate indeducibili
- il principio di cassa: è deducibile l'assegno solo nell'anno in cui è pagato. Non rientrano tra gli oneri deducibili eventuali altre somme stabilite dalle parti tramite accordi privati. Se il provvedimento del giudice non indica una diversa ripartizione, cioè non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata al mantenimento dei figli, l'assegno periodico si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Le maggiori somme corrisposte al coniuge per l'adeguamento Istat rientrano tra gli oneri deducibili solo se la sentenza prevede un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge.
- Il coniuge beneficiario dovrà indicare le somme percepite tra i suoi redditi, costituendo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

RISPOSTA N. 146

Ho unito due case. Quale deduzione sarà applicata?

Possiedo due unità immobiliari catastalmente distinte, ma da me unite ed adibite ad abitazione principale della mia famiglia, come viene suddivisa la deduzione?

- LETTERA FIRMATA

In questo caso, essendo presenti due distinte rendite catastali, su una soltanto di queste verrà applicata la deduzione per l'abitazione principale.

Notaio

RISPOSTA N. 147

Terreno agricolo due fratelli e l'usufrutto

Io e mio fratello siamo proprietari di una appezzamento di terreno agricolo con usufrutto di nostra madre, che è venuta a mancare il primo agosto 2014. Ora cosa facciamo? Con la morte decade o dobbiamo recarci dal notaio per toglierlo?

LETTERA FIRMATA

Con la morte del titolare il diritto di usufrutto si estingue automaticamente, determinando la definitiva riepansione del diritto di proprietà: l'usufrutto infatti non «cade» in successione, in quanto diritto commisurato alla vita del titolare. Gli uffici pubblici preposti però non recepiscono automaticamente l'evento, se non a seguito di apposita istanza, per cui si dovrà presentare un certificato di morte in catasto per «eliminare» formalmente il defunto dall' intestazione. Tale adempimento può essere effettuato da chiunque, presentandosi personalmente in Catasto munito della necessaria documentazione, il cui elenco le potrà essere fornito direttamente in Catasto; oppure mediante invio telematico attraverso un professionista regolarmente abilitato, come ad esempio il notaio.

RISPOSTA N. 148

Tre immobili e due sorelle in disaccordo

Siamo due sorelle e abbiamo ereditato da nostro fratello celibe, deceduto senza testamento, tre immobili. Uno di questi è già di proprietà al 50% di una delle sorelle, quindi ereditiamo il rimanente 50%. Dal momento che non raggiungiamo un accordo sul valore di questo immobile, vorremmo sapere cosa prevede la legge per il coerede già proprietario (del 50%). È avvantaggiato?

LETTERA FIRMATA

La legge prevede che in caso di comproprietà qualora i contitolari non trovino un accordo su come effettuare le ripartizioni, ciascuno di essi possa attivare dinanzi al giudice un procedimento di divisione affinché il giudice stesso stabilisca in base alle rilevazioni effettuate i lotti da assegnare. Tale procedura prevede che in assenza di accordo sui valori il giudice nomini un Consulente Tecnico di ufficio per la valutazione dei beni e la formazione dei lotti da assegnare a ciascun convivente nel rispetto delle quote originarie di contitolarità: se, come nel caso di specie,

TROVA INCENTIVI

Tutela della Proprietà intellettuale Camera di commercio in campo

Nuova iniziativa della Camera di commercio nell'ambito del progetto «Tutela e valorizzazione della Proprietà Industriale a supporto dell'innovazione e della competitività delle Pmi bergamasche». Oggigiorno diventa sempre più importante per tutte le imprese, anche per quelle più piccole, investire sull'innovazione come fattore strategico per differenziarsi dalla concorrenza e competere sui mercati di riferimento in modo più solido e duraturo. L'obiettivo dell'iniziativa è di proteggere le proprie innovazioni e valorizzare il patrimonio aziendale di conoscenze e abilità, brevettando i miglioramenti introdotti e i prodotti realizzati. Attraverso lo Sportello Valorizzazione della PI, le MPmi del territorio possono accedere a servizi qualificati di orientamento e di assistenza tecnica personalizzata, utili per

conoscere e utilizzare gli strumenti di tutela esistenti e le possibilità di brevettazione. Inoltre, esperti offriranno consulenza nei seguenti argomenti: brevettabilità di ritrovati, registrazione di marchi, modalità e costi di deposito, ricerche di anteriorità, contraffazione, sorveglianze. L'iniziativa è finanziata dalla Camera di commercio di Bergamo e realizzata da Bergamo Sviluppo col supporto tecnico-scientifico dell'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera e del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo. Le prossime date per fissare un appuntamento gratuito sono il 3 e il 24 settembre, il 12 novembre e il 3 dicembre 2014 (sede Bergamo Sviluppo a Bergamo, dalle 14 alle 17) e mercoledì 23 luglio, 22 ottobre e 17 dicembre 2014, nella sede del POINT di Dalmine (via Pasubio 5/ang. via Einstein). ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



un immobile non è comodamente divisibile, e ciò anche quando la sua divisione lo renda inutilizzabile, verrà assegnato a chi ne detiene la quota maggiore con ristoro in natura (cioè maggior quota di altri beni in contitolarità), o se non possibile in denaro, di chi ne possiede la quota minore. Il consiglio può essere quello di attivarsi personalmente senza procedimento giudiziale scegliendo un perito per ciascuna parte e facendo nominare ai periti di parte un terzo perito di comune accordo per formare tre valutazioni dalle quali desumere il valore mediato per evitare lunghe e costose procedure giudiziali, oppure individuare un notaio di comune fiducia che in base alla normativa vigente possa procedere alla adeguata soluzione della situazione.

RISPOSTA N. 149

Rebus: donazione d'immobile o compravendita

Nella casa dove attualmente vivo e risiedo sono proprietario della nuda proprietà e mia mamma è usufruttuaria. Ora sto per acquistare una mia casa e dal momento che vista la situazione non mi risulterebbe come prima casa, perché dall'atto mi hanno detto che mia mamma al momento dell'acquisto ha già usufruito delle agevolazioni prima casa e, quindi non potrei beneficiare di tutte le agevolazioni, la mia domanda è questa: per trasferire la mia nuda proprietà a mia mamma (che ha già l'usufrutto) consiglia un atto di donazione o una

compravendita? Preciso che sono figlio unico e mia mamma è legalmente divorziata da parecchi anni.

LETTERA FIRMATA

Ciascun soggetto non può usufruire di altro acquisto agevolato come prima casa solo se il diritto già acquistato (nel suo caso la nuda proprietà) sia stata acquistata fruendo delle dette agevolazioni prima casa, risultando irrilevante l'acquisto agevolato o meno di altri comproprietari o contitolari (nel suo caso l'eventuale acquisto della madre agevolato). Ciò premesso, qualora il suo precedente acquisto sia effettivamente avvenuto utilizzando le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, non potendo più beneficiarne, potrà donare alla madre il diritto in questione visto che presumibilmente la stessa non le verserà alcun corrispettivo a fronte del trasferimento del diritto, essendo il corrispettivo (prezzo) presupposto necessario per poter perfezionare un atto di compravendita.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 150

Quel bonus che manca all'appello

Sono disoccupato da 8 mesi e ricevo l'Aspi, non supero i 26 mila euro, ma nell'ultima comunicazione non ho trovato il bonus da 80 euro. Come mai?

LETTERA FIRMATA

Le condizioni per beneficiare del bonus di 80 euro previsto dal Disegno di legge 66/2014 sono le seguenti: -aver intrattenuto, anche solo in parte, nel 2014 un rapporto di lavoro dipendente o un altro rapporto il cui reddito prodotto sia assimilato a lavoro dipendente (lavoratori soci nelle cooperative, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori socialmente utili); -essere percettori di prestazioni a sostegno del reddito quali indennità di mobilità, indennità Aspi o MiniAspi, indennità di maternità; -i contribuenti titolari dei redditi in precedenza elencati devono avere un'imposta lorda determinata su detti redditi, di importo superiore rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente; -il reddito di lavoro dipendente o assimilato non deve essere superiore a 26.000 euro nel 2014. I contribuenti i cui redditi non rispettano anche

solo una delle condizioni non hanno diritto alla percezione del bonus. Le prestazioni a sostegno del reddito per cui non spetta il bonus sono quelle che possono essere equiparate a reddito da lavoro autonomo oppure che sono soggette alla tassazione separata quali ad esempio Aspi, MiniAspi e indennità di mobilità anticipate in un'unica soluzione, l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e per le iscritte alla gestione separata, il Tfr del Fondo di garanzia. Il lettore sembrerebbe rientrare nelle condizioni di spettanza, pertanto possiamo ipotizzare un ritardo nell'erogazione del bonus da parte dell'Istituto, ma suggeriamo di rivolgersi direttamente alla sede di competenza per approfondire il caso specifico.

RISPOSTA N. 151

Elezioni: permessi per un lavoratore dipendente

Credo sia utile fare chiarezza su come funzionano i permessi elettorali: io sono un lavoratore dipendente e ho partecipato allo scrutinio

LETTERA FIRMATA

I lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali come componenti dei seggi hanno diritto ad un particolare trattamento economico e normativo disciplinato dall'art. 11 della legge n.53/1990 e dall'art. 1 della legge n. 69/1992. L'articolo 1 della Legge 69/1992 stabilisce che i lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali: «hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali». Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Infatti, l'unità di misura sono i «giorni di assenza» dal lavoro e non un parametro orario. A tale proposito, la legge non specifica le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Qualora il dipendente, in accordo con il datore di lavoro, decida di usufruire del riposo compensativo, si ritiene che tale riposo debba essere goduto subito dopo la fine delle operazioni di seggio. Prima delle operazioni elettorali il lavoratore nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista è tenuto ad avvisare il datore di lavoro della partecipazione ai seggi. Tale comunicazione può essere effettuata verbalmente, o con apposita comunicazione scritta predisposta dal lavoratore. Concluse le votazioni e relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato con l'indicazione dei giorni trascorsi al seggio, firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista

Consulente del lavoro

Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO